



**Politecnico
di Torino**

Regolamento della Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- Vista la Legge 3 luglio 1998 n. 210;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- Visto il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021;
- Visto il D.R. del 21 settembre 1989 di istituzione della Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino già “Storia, Analisi e Valutazione dei Beni Architettonici e Ambientali” pubblicato nella G.U. del 23 novembre 1989;
- Visto il D.M. del 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel Settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”, pubblicato in G.U. n. 137 del 15 giugno 2006;
- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 774 del 17/07/2019;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 974 del 22/09/2022;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 705 del 15/07/2022;
- Visto il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino emanato con D.R. 355 del 22/04/2022;
- Visto il Regolamento sull'organizzazione della didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori del Politecnico di Torino emanato con Decreto Rettorale n. n. 411 del 6/05/22;
- Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento e per attività seminariali in ambito didattico emanato con D.R. n. 786 del 28/07/22;
- Vista la seduta del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2022 e del Senato Accademico del 27/09/2022;

D E C R E T A

Art. 1

- È emanato il Regolamento della Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio” del Politecnico di Torino il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

- Il Regolamento di cui al precedente art. 1 entra in vigore il 3 ottobre 2022.

Il Rettore
(Prof. Guido Saracco)

PV/cl



**Politecnico
di Torino**

Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN "BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO" DEL POLITECNICO DI TORINO

Approvato dal Senato Accademico del 27 settembre 2022

Emanato con Decreto Rettorale n. 1040 del 30 settembre 2022

In vigore dal 3 ottobre 2022



**Politecnico
di Torino**

Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di Specializzazione in "Beni Architettonici e del Paesaggio" del Politecnico di Torino già "Storia, Analisi e Valutazione dei Beni Architettonici e Ambientali" istituita con D.R del 21 settembre 1989 pubblicato nella G.U. del 23 novembre 1989, così ridenominata in ottemperanza al D.M. del 31 gennaio 2006 "Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel Settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale", pubblicato in G.U. n. 137 del 15 giugno 2006.
2. L'attività formativa svolta dalla Scuola si inquadra nel III livello di formazione ed è gestita nell'ambito della Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino ai sensi dell'art. 26 dello Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. 774 del 17.07.2019 e del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino.

Art. 2 – Finalità della Scuola

1. La Scuola, di durata biennale, ha lo scopo di formare, a integrazione della preparazione universitaria, specialiste/i con uno specifico alto profilo professionale nel settore dello studio, della tutela, del restauro, della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico, inteso nel suo senso più lato.
2. La Scuola rilascia il Diploma di *Specialista* in "Beni Architettonici e del Paesaggio".

TITOLO II - ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 3 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il/la Direttore/Direttrice della Scuola, il Consiglio della Scuola, il Comitato Esecutivo.

Art. 4 - Il Direttore della Scuola

1. Il/La Direttore/Direttrice ha la responsabilità della Scuola e la rappresenta anche verso l'esterno. Convoca e presiede il Consiglio, cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati, amministra i fondi della Scuola e ne è responsabile; promuove le attività della Scuola, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi di governo dell'Ateneo e con le altre strutture didattiche, è membro di diritto del Consiglio della Scuola di Dottorato ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.



2. Il/La Direttore/Direttrice è eletto/a dal Consiglio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il/La Direttore/Direttrice è un professore/professoressa di ruolo di I o II fascia del Politecnico di Torino, che ha incarico di docenza presso la Scuola.
4. Il/La Direttore/Direttrice è nominato/a con decreto del Rettore.
5. È facoltà del Direttore/Direttrice designare un/a Vicedirettore/Vicedirettrice tra i/le componenti del Consiglio. Il/La Vicedirettore/Vicedirettrice supplisce il/La Direttore/Direttrice in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o di assenza del/della Direttore/Direttrice.

Art. 5 – Nomina del Direttore

1. Il/La Decano/a dei professori/esse di ruolo della Scuola indice una pubblica riunione riservata ai membri del Consiglio della Scuola, dove si raccolgono le candidature e i/le candidati/e espongono i propri programmi e partecipano alla discussione degli stessi. Sono eleggibili soltanto i/le candidati/e.
2. Qualora il/La Decano/Decana abbia dichiarato di volersi candidare per il rinnovo della direzione della Scuola, oppure sia impedito/a o nel caso di espressa rinuncia, sarà sostituito/a dal/La professore/ressa più anziano in ruolo.
3. L'elettorato attivo è costituito dai/dalle professori/ressa e dai/le ricercatori/ricercatrici di ruolo e dai/le ricercatori/ricercatrici a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 c. 3 lett. b) della L. 240/2010 afferenti al Politecnico di Torino e membri del Consiglio della Scuola.
4. L'elettorato passivo è costituito dai/le professori/resse di ruolo di I o II fascia del Politecnico di Torino, che hanno incarico di docenza presso la Scuola. È eletto/a chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
5. Le votazioni sono valide qualora vi prenda parte almeno un terzo degli elettori/elettrici aventi diritto. Al termine della votazione, il Consiglio designerà il/La proprio/a candidato/a al/La Rettore/Rettrice, affinché ne valuti la nomina a Direttore.
6. Il/La candidato/a alla funzione di Direttore/Direttrice deve esercitare l'opzione a tempo pieno prima della nomina.

Art. 6 - Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio è l'organo che programma e gestisce le attività della Scuola in conformità alle linee programmatiche definite dalla Scuola di Dottorato.
2. Sono compiti del Consiglio:
 - a) approvare i piani di attività presentati dal/dalla Direttore/Direttrice e le relazioni ufficiali;
 - b) programmare le attività didattiche e di ricerca della Scuola, definendo le varie modalità operative;
 - c) approvare il calendario annuale della Scuola, sulla base del monte ore previsto dall'ordinamento della Scuola;
 - d) approvare il quadro delle discipline/insegnamenti da attivare nella Scuola per ciascun anno accademico, con la loro suddivisione, quando previsto, in crediti didattici;



- e) affidare gli incarichi di insegnamento di ogni attività didattica ai/alle docenti interni/e e ai/alle docenti esterni/e, a titolo gratuito, secondo le regole e le modalità stabilite dai Regolamenti di Ateneo;
 - f) programmare le diverse forme dell'attività didattica;
 - g) definire le modalità di accertamento delle presenze, del rendimento nelle attività svolte e delle modalità di esame finale;
 - h) stabilire i requisiti e i criteri di valutazione per l'ammissione alla Scuola,
 - i) giudicare, ai soli fini dell'ammissione alla Scuola, l'equipollenza di un titolo di studio universitario conseguito all'estero rispetto ai titoli ammessi ai sensi dell'art.1.2 del presente regolamento;
 - j) approvare la gestione dei fondi disponibili per il funzionamento della Scuola;
 - k) proporre e approvare la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche o private;
 - l) approvare e ratificare l'attività di cooperazione internazionale della Scuola;
 - m) eleggere il/la Direttore/Direttrice.
 - n) nominare su proposta del/la Direttore/Direttrice, i componenti del Comitato Esecutivo e definire le materie delegate.
- 3. Per quanto riguarda l'elezione del/della Direttore/Direttrice, il Consiglio delibera in composizione ristretta ai/alle professori/resse e ricercatori/ricercatrici in servizio presso il Politecnico di Torino e che erogano didattica presso la Scuola e ai/alle rappresentanti degli/delle specializzandi/e.
 - 4. Il Consiglio della Scuola è formato dai/dalle professori/resse e ricercatori/ricercatrici di ruolo e dai/dalle ricercatori/ricercatrici a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 c. 3 lett. b) della L. 240/2010 del Politecnico di Torino e i/le docenti esterni/e che per l'anno accademico di riferimento, hanno un incarico didattico per un numero minimo di 2 crediti nella Scuola. Fa altresì parte del Consiglio una rappresentanza eletta di tre specializzandi/e, ai sensi del successivo comma 6.
 - 5. Al Consiglio della Scuola si applicano le norme di funzionamento degli organi collegiali previste dal Regolamento Generale di Ateneo. I/Le docenti esterni/e a cui è affidato un incarico didattico per un numero di 2 crediti fanno parte del Consiglio per l'anno accademico di riferimento e contribuiscono a formare il numero legale solo se sono presenti alla seduta.
 - 6. Le elezioni dei/delle rappresentanti degli specializzandi/e sono gestite dal Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio. L'elettorato attivo e passivo coincidono con gli/le specializzandi/e iscritti/e alla Scuola; le elezioni sono indette dal/dalla Decano/a dei/delle professori/resse di ruolo della Scuola e gli/le eletti/e restano in carica per due anni.
 - 7. Il Consiglio della Scuola si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno su convocazione del/della Direttore/Direttrice ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 7 – Il Comitato Esecutivo

- 1. Il Comitato Esecutivo è composto dal/dalla Direttore/Direttrice della Scuola, dal/dalla Vice Direttore/Vice Direttrice e da 3 componenti del Consiglio.
- 2. Il Comitato Esecutivo delibera sulle materie per le quali è delegato dal Consiglio.



TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA

Art. 8 – Durata e Organizzazione delle attività della Scuola

1. Il corso della Scuola ha una durata di due anni e prevede l'acquisizione di 120 CFU complessivi. La frequenza è obbligatoria.
2. Gli insegnamenti si articolano in lezioni, atelier teorico-pratici, seminari, giornate di studio e attività programmate di anno in anno. Il Piano di studi con l'articolazione degli insegnamenti è pubblicato annualmente all'interno del bando di ammissione, in cui sono disciplinati tutti gli aspetti non previsti nel presente Regolamento e nel Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino.
3. La Scuola di Dottorato concorre al funzionamento della Scuola di Specializzazione in "Beni Architettonici e del Paesaggio" in collaborazione con il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, cui fa capo l'organizzazione e la gestione della Scuola di Specializzazione.
4. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di 30 iscritti/e per ciascun anno di corso, per un totale di 60 specializzandi.
5. La Scuola può proporre la stipula di contratti e convenzioni con Enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento, collaborazione alla didattica, e/o di impiego di strutture universitarie ed extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli/delle specializzandi/e, secondo le regolamentazioni di Ateneo e le procedure previste presso il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio.

Art.9 - Ammissione alla Scuola

1. L'ammissione alla Scuola avviene previo superamento di un concorso regolato tramite Bando pubblico, emanato con decreto rettorale.
2. Sono ammessi al concorso per l'iscrizione alla Scuola i/le laureati/e di II livello in Italia che abbiano conseguito le seguenti Lauree:
 - laurea vecchio ordinamento in Architettura e Ingegneria civile;
 - laurea Specialistica o magistrale in Architettura e Ingegneria edile (classe S/4) o Architettura e Ingegneria edile – Architettura (classe LM-4).
3. Possono inoltre essere ammessi/e alla Scuola, previa valutazione da parte di una Commissione specificamente nominata, dei curricula personali per individuare eventuali debiti formativi, coloro che sono in possesso della Laurea di II livello in:
 - Archeologia (classe 2/S) (classe LM-2);
 - Conservazione dei beni architettonici e ambientali (classe 10/S) (classe LM-10);
 - Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (classe 12/S);
 - Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LM-11);
 - Progettazione delle aree verdi e del paesaggio (classe LM-3);
 - Storia dell'arte (classe 95/S) (classe LM-89);



- Ingegneria Edile (classe LM-24);
 - Pianificazione (classe LM-48);
 - Altre classi di laurea di II livello, valutate singolarmente dalla Commissione Giudicatrice.
4. Sono altresì ammissibili coloro che abbiano conseguito un titolo di studio universitario all'estero, giudicato idoneo dalla Commissione Valutatrice di cui al precedente c. 3 ai soli fini dell'ammissione alla stessa.
 5. I/Le candidati/e dovranno inoltre essere in possesso di una idonea certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese secondo le indicazioni previste nel Bando di ammissione.
 6. Sono ammessi/e alla Scuola i/le candidati/e che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati/e in posizione utile nella graduatoria determinata ai sensi di quanto definito nel Bando di concorso.
 7. Il Consiglio della Scuola delibera sul trasferimento da altre Scuole di Specializzazione, previa valutazione da parte di una commissione espressamente nominata dal/dalla Direttore/Direttrice della Scuola e composta da tre docenti che fanno parte del Consiglio. La commissione valuterà i curricula dei/delle candidati/e, la corrispondenza degli esami già superati rispetto al Piano didattico vigente, fissando l'anno a cui lo/la Specializzando/a può essere ammesso/a, anche con la definizione di eventuali debiti formativi.

Art. 10 – Iscrizione al secondo anno e ammissione alla dissertazione finale

1. L'accesso al secondo anno di corso avviene sulla base degli esami di profitto di ogni disciplina componente il piano di studi del primo anno, la cui media deve raggiungere il punteggio minimo di 22/trentesimi e di un esame generale a carattere orale, volto all'accertamento delle attività svolte nell'ambito dell'intera annualità, che potrà attribuire un massimo di ulteriori 3/trentesimi.
2. L'esito dell'esame generale determina la posizione in graduatoria e la conferma della borsa per coloro che l'hanno acquisita all'atto del concorso di ammissione.
3. Al termine del secondo anno, per poter essere ammessi alla discussione della tesi conclusiva è previsto un esame finale complementare agli esami di profitto delle singole discipline previste nel piano di studi del secondo anno, il cui punteggio minimo dovrà essere di 22/trentesimi. L'esame finale potrà attribuire un massimo di ulteriori 3/trentesimi.
4. La media dei risultati conseguiti nell'esame generale del primo e dell'esame finale del secondo anno costituisce la base per la successiva valutazione della dissertazione di tesi, espressa in centodecimali. Per la tesi finale è attribuibile un massimo di 6 punti.
5. Gli/Le specializzandi/e in debito della sola tesi potranno rimandare la discussione per un massimo di due anni consecutivi rispetto all'esame finale del secondo anno, pena il decadimento del percorso di studi.
6. È prevista un'attività di tirocinio curricolare, quale occasione per il temporaneo inserimento nel mondo produttivo o in un contesto di ricerca per svolgere un periodo di formazione senza che questo determini l'instaurarsi di un rapporto di lavoro. Per l'attivazione dei tirocini la scuola può riferirsi alle convenzioni già citate di cui all'art. 8 c. 6.



**Politecnico
di Torino**

Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio

7. Il diploma di specializzazione viene conferito dopo il superamento della prova finale. Le Università, insieme al diploma, rilasciano una certificazione dell'intero percorso svolto dallo/dalla specializzando/a, indicando le attività formative che lo hanno caratterizzato.

TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11- Gestione finanziaria

I fondi della Scuola sono approvati annualmente dal Consiglio di Amministrazione e gestiti dal Distretto del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico di Torino.

Art. 12 – Norme finali

Il presente Regolamento è redatto in conformità all'art. 26 dello Statuto del Politecnico di Torino in vigore e del Regolamento vigente in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino, Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda alla disciplina prevista dalle normative vigenti, dalle regolamentazioni di Ateneo e dal Bando annuale di ammissione.